



Borsa Italiana

AVVISO n.12007	09 Luglio 2015	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------	----------------	---

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : --
dell'Avviso

Oggetto : AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale -
clausola statutaria in materia di OPA
endosocietaria - chiarimenti

Testo del comunicato

Si veda l'allegato

Disposizioni della Borsa

**AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE
CLAUSOLA STATUTARIA IN MATERIA DI OPA ENDOSOCIETARIA - CHIARIMENTI**

L'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (di seguito, il "Regolamento Emittenti") prevede *inter alia* che *"L'emittente AIM Italia deve inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda Sei che devono essere operative a partire dall'inizio delle negoziazioni su AIM Italia"*.

La Scheda Sei del Regolamento Emittenti contiene il modello di clausola statutaria in tema di offerte pubbliche di acquisto ("opa") che gli emittenti AIM Italia devono inserire nel proprio statuto quale condizione per l'ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari sul mercato AIM Italia. La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto è elemento caratterizzante il modello del mercato AIM Italia e, pertanto, la presenza della relativa clausola negli statuti degli emittenti è requisito di permanenza in negoziazione dei relativi strumenti finanziari.

Il modello di clausola statutaria della Scheda Sei prevede, per quanto qui interessa, che *"A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF)"*.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 106 del TUF è stato modificato dal legislatore (articolo 20 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11 agosto 2014) con l'inserimento - per quanto qui interessa - delle seguenti disposizioni:

- gli statuti delle PMI ⁽¹⁾ possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1 (i.e. la soglia del 30% superata la quale scatta l'obbligo di lanciare l'opa), comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile (nuovo comma 1-ter dell'articolo 106 del TUF);
- l'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b) (i.e. l'obbligo di opa c.d. da "consolidamento", conseguente ad acquisti superiori al 5% da parte di coloro che già detengono la partecipazione del 30% - o la diversa soglia prevista a statuto - senza

¹ Per tali intendendosi "le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi" (articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF).

detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione (nuovo comma 3-quater dell'articolo 106 del TUF).

In proposito, si chiarisce che:

- A) le società che intendono quotarsi sul mercato AIM Italia, che rientrino nella nozione di PMI, potranno prevedere nella clausola statutaria in materia di opa, funzionale all'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, sia una diversa soglia per l'opa obbligatoria (ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 106 del TUF), sia la disapplicazione dell'opa da "consolidamento" per i primi cinque anni di negoziazione sul mercato AIM Italia (ai sensi del comma 3-quater dell'articolo 106 del TUF).
- B) le società già ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, che rientrino nella nozione di PMI, potranno decidere di modificare la clausola statutaria in materia di opa, prevedendo una diversa soglia per l'opa obbligatoria, purché concedano il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa delibera, così come previsto dal comma 1-ter dell'articolo 106 del TUF.
Le stesse società non potranno, invece, modificare la clausola statutaria al fine di prevedere la disapplicazione dell'opa da "consolidamento", e ciò neppure nel caso in cui non fossero ancora trascorsi cinque anni dalla data di inizio delle negoziazioni; in altri termini, la disapplicazione dell'opa da "consolidamento" potrà operare solo per quelle società che eserciteranno l'*opt-out* statutario nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni nel mercato AIM.

Si chiarisce inoltre che l'eventuale eliminazione della clausola statutaria in materia di opa da parte di una società AIM Italia, ovvero la sua modifica in senso non conforme alle menzionate indicazioni, comporterà la sospensione dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia dei relativi strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Emittenti, nonché l'avvio della procedura di accertamento delle violazioni del Regolamento Emittenti. Si ricorda che, ove la sospensione si protragga per un periodo superiore a sei mesi, Borsa Italiana dispone la revoca dalla quotazione.

Si raccomanda ai Nomad di contattare Borsa Italiana tempestivamente in relazione a progetti di modifica statutaria dell'Emittente AIM Italia non conformi alla Regolamentazione del mercato AIM Italia e al presente Avviso.